

# AC News

Tax, Vat, Customs, Legal, Accounting

09 luglio 2021



AC

## CONSULTAZIONE PUBBLICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA NUOVA DISCIPLINA CFC

Sono disponibili in consultazione uno schema di circolare che fornisce chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società controllate estere (*Controlled Foreign Companies, Cfc*) e uno schema di provvedimento con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell'effettivo livello di tassazione "*effective tax rate test – ETR test*" (tassazione effettiva dell'utile inferiore al 50 per cento di quella italiana) indicato dall'articolo 167, comma 4, lettera a del Tuir, come modificato dal DLgs. 28 novembre 2018 n. 142 (c.d. "decreto ATAD").

I soggetti interessati hanno tempo fino al 6 agosto 2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. La bozza di circolare, oltre a commentare le recenti novità normative, affronta nel complesso tutti i tratti applicativi dell'intera disciplina.

Le principali novità interpretative proposte nei documenti si segnalano le seguenti.

Fra le novità chiarite dalla circolare l'ambito soggettivo, rispetto al quale viene precisato che la disciplina CFC si rivolge a tutti i soggetti Irpef e Ires residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e dall'attività svolta.

Anche il concetto di controllo è cambiato, nell'attuale versione il comma 2 dell'articolo 167 del Tuir prevede che la disciplina Cfc si applichi a imprese, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato rispetto ai quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: (i) siano controllati, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., da un soggetto residente; (ii) oltre il 50% della partecipazione ai loro utili sia detenuto, direttamente o indirettamente, tramite una o più società controllate o tramite società fiduciaria o per interposta persona, da un soggetto residente.

Nell'ambito dell'analisi di congruità della tassazione dell'entità estera controllata, ai fini del computo dell'imposta effettiva estera dovrebbero rilevare non solo le imposte sul reddito effettivamente dovute da tale entità nello Stato di localizzazione (da computarsi al netto e non più al lordo del credito di imposta per imposte estere), ma anche quelle prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni (ad esempio, ritenute subite all'estero dalla CFC, imposte prelevate sui redditi della controllata estera presso la

società intermedia nella catena di controllo in base alla sua normativa CFC, ecc.).

Ai fini del calcolo della tassazione virtuale italiana dovrebbero continuare a rilevare esclusivamente le imposte virtuali italiane da computarsi al lordo di ipotetici crediti di imposta per imposte eventualmente assolte in Stati diversi da quelli di residenza o localizzazione dell'entità estera. Sempre ai fini di detto calcolo, con lo scopo di uniformare i criteri di determinazione del reddito della CFC con quelli previsti per l'ETR test, viene altresì chiarito che, oltre all'IRAP, non si dovrebbe tener conto delle addizionali IRES, del regime dell'ACE e delle disposizioni riguardanti le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore e la rateizzazione delle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 4 del TUIR.

Sempre in tema di ETR test viene specificato che la sterilizzazione delle variazioni "*timing*" dovrebbe riguardare non soltanto quelle con riversamento certo e predeterminato ma anche quelle non aventi queste caratteristiche a condizione che abbiano dato luogo all'estero ad una tassazione anticipata o a una deduzione posticipata ovvero che avrebbero dato luogo in Italia ad una tassazione posticipata o a una deduzione anticipata (escludendo la sterilizzazione soltanto per quelle variazioni *timing* che effettivamente avrebbero potuto celare un differimento indefinito del carico impositivo estero, rispetto a quello italiano).

Al fine di evitare abusi in sede di *passive income test* dovrebbero rientrare nella nozione di redditi "passivi" derivanti da operazioni infragruppo a basso valore aggiunto tutti quelli derivanti dagli scambi (in acquisto o in vendita) di beni e servizi posti in essere nei confronti di parti correlate.

Relativamente alla dimostrazione della nuova circostanza esimente della c.d. "attività economica effettiva" di cui al comma 5 dell'art. 167 del TUIR, per le entità estere svolgenti sia attività passive sia altre attività, la dimostrazione dell'esimente dovrebbe riguardare l'attività nel suo complesso, senza richiedere specifiche dimostrazioni per ciascuna tipologia di attività (l'Amministrazione finanziaria avrà però a disposizione una serie di strumenti normativi, quali lo scambio di informazioni internazionale e il transfer pricing, al fine di evitare l'effetto c.d. di *swamping* ossia l'inserimento di redditi *passive* all'interno di una struttura "adeguata" riferibile a funzioni *active*, al fine di soddisfare più facilmente l'esimente).

A cura di

Dott. Davide Albonico

## ANTICIPAZIONI PAC 2021 E LA RIFORMA PAC 2023-2027

È stato recentemente pubblicato il Decreto Ministeriale n. 290878, a cui ha fatto immediato seguito la Circolare AGEA 2021/45733 del 24 giugno 2021 che disciplinano, per la sola campagna 2021, il sistema delle anticipazioni delle somme da erogare nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC.

Il giorno seguente i Ministri dell'Agricoltura dei vari paesi UE hanno raggiunto un accordo di massima sulla nuova politica PAC 2023-2027.

In linea di principio l'anticipo è rappresentato dal 70% degli importi risultati ammissibili all'aiuto per i quali sono stati finalizzati, entro il 31 luglio 2021, i controlli amministrativi di ammissibilità.

Dalla base di calcolo dell'anticipazione sono esclusi:

- gli importi relativi al regime per i giovani agricoltori e alle misure del sostegno accoppiato;
- le superfici dichiarate in Domanda Unica a pascolo.
- le anticipazioni di importo inferiore o uguale a 900 euro.

Beneficiano dell'anticipazione i soggetti:

- agricoltori attivi;
- che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2021 inserite nel proprio fascicolo aziendale;
- e che hanno presentato una Domanda Unica nel 2021.

Sono esclusi dall'anticipazione i soggetti che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:

- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti;
- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'organismo pagatore;
- soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;
- i soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro.

La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della Domanda Unica.

### La riforma PAC 2023-2027

I Ministri dell'Agricoltura dei Paesi membri dell'Unione Europea hanno confermato l'accordo provvisorio raggiunto lo scorso 25 giugno dal Parlamento Europeo sui principali aspetti della riforma della Politica Agricola Comune (PAC). La nuova PAC troverà applicazione nel periodo 2023-2027 e, fino ad allora, continuerà ad applicarsi il regime transitorio concordato nel 2020.

L'accordo raggiunto con il Parlamento Europeo assegna 350 miliardi di euro al settore agricolo, di cui 34 miliardi sono destinati all'Italia.

### Novità attese della riforma

Di seguito una sintesi delle novità attese dalla riforma della PAC 2023-2027:

- **Sanzione amministrativa.**  
Sarà prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa in capo agli agricoltori, beneficiari di pagamenti diretti, che non garantiscono il rispetto delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione sociale unionale.
- **Agricoltura green.**  
Introduzione di svariate misure volte a incentivare l'adozione di pratiche agricole maggiormente rispettose dell'ambiente.
- **Requisiti nuova PAC.**  
È previsto l'incremento dei requisiti che gli agricoltori devono rispettare per ricevere il sostegno della PAC. Ad esempio: l'obbligo di conservazione dei suoli ricchi di carbonio attraverso la protezione di paludi e torbiere; l'obbligo di mantenere almeno il 3% di terreni coltivabili da destinare a elementi caratteristici del paesaggio per proteggere la biodiversità.
- **Ridistribuzione dei fondi.**  
Previste misure volte a ridistribuire i fondi a favore delle PMI agricole, tra i quali l'obbligo, in capo ai Paesi membri, di destinare almeno il 10% dei pagamenti diretti a favore di tali imprese.

### L'autonomia concessa agli Stati nella nuova PAC

La riforma prevede anche la transizione a una PAC con maggiore autonomia degli stati membri che darà agli la libertà di attuare interventi su misura sulla base di una pianificazione strategica nazionale e di obiettivi condivisi specifici, da rendicontare annualmente.

*A cura di*

Dott. Roberto Rizzuto

## **LE VENDITE A DISTANZA DI BENI: LE NUOVE REGOLE DALL'1.7.2021**

Pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il d.lgs. 83 del 25/5/2021, che recepisce le nuove disposizioni Ue in materia di Iva sul commercio elettronico contenute nell'art. 2 della direttiva 2455/2017, tra cui la revisione della disciplina delle vendite intracomunitarie a distanza, l'estensione del regime semplificato dello sportello unico, la soppressione della franchigia Iva per i beni d'importazione di valore fino a 22 euro, l'introduzione della responsabilità d'imposta per i gestori dei mercati virtuali in relazione alle vendite effettuate nell'Ue da fornitori extracomunitari, l'istituzione di due nuovi regimi semplificati per le vendite online e l'importazione di beni di provenienza extraUe di valore fino a 150 euro.

Vediamo, con sintesi necessitata, quali sono le novità a decorrere dal 1° luglio prossimo.

### **Vendite intracomunitarie a distanza.**

Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (definizione che comprende principalmente, ma non solo, il commercio via internet verso consumatori) continua a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite "sotto soglia", che per motivi di semplificazione sono tassate nel paese di partenza (salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale). La soglia di semplificazione non sarà più di 35.000 euro annui per ciascun paese dell'Ue, ma di soli 10.000 euro per tutte le vendite a distanza nell'area unionale. Nel calcolo della soglia, inoltre, si dovrà tenere conto anche delle prestazioni di cui all'art. 7-octies, dpr 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue). Per quasi tutte le imprese scatterà l'obbligo di pagare l'Iva nel paese di destinazione dei beni.

### **Estensione dello sportello unico.**

L'obbligo di applicare l'Iva a destinazione implica, in via di principio, la necessità per il fornitore di identificarsi nel paese in cui è stabilito il consumatore. Per facilitare gli adempimenti, le nuove disposizioni estendono la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico (ex MOSS, ora OSS) che consente, in via facoltativa, di accentrare il pagamento dell'imposta dovuta ai vari paesi Ue di consumo presso il paese in cui è stabilita l'impresa. Tale regime dal 1° luglio potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi "b2c" soggette al pagamento dell'Iva nel paese membro del consumatore

anziché in quello del fornitore (per esempio un lavoro edile su un immobile in Francia eseguito dall'impresa italiana per conto di un privato), nonché per talune cessioni imputate al marketplace.

### **Marketplace.**

Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (mercati virtuali) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventano diretti responsabili dell'applicazione dell'Iva per le seguenti cessioni: a) vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell'Ue, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Ue; b) vendite a distanza di beni importati da paesi extraUe in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 .

*A cura di*

Avv. Vincenzo Cristiano

## **PACCHETTO E-COMMERCE: NOVITA' ANCHE IN CAMPO DOGANALE**

Come noto, il D.Lgs. 83/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 ("Decreto IVA e-commerce" o anche per comodità il "Decreto"), ha introdotto il pacchetto di norme attuativo "VAT E-commerce Package" previsto dal legislatore unionale, in vigore per le operazioni effettuata a partire dal 1° luglio 2021.

Il VAT E-commerce Package comprende i tre nuovi regimi opzionali denominati One Stop Shop non Ue ("OSS non-UE"), One Stop Shop UE ("OSS UE") e Import One Stop Shop ("IOSS") e si applica alle operazioni B2C effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Per i nuovi regimi, si usa la denominazione di sportello unico dal momento che per assolvere l'IVA in ogni Paese dell'Unione europea non è più necessario identificarsi localmente con una partita negli Stati in cui l'impresa è debitrice di IVA, potendosi ora risolvere tutti gli adempimenti innanzi all'ufficio competente del Paese unionale di residenza.

Tenuto conto delle novità riferite all'importazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circ. AD 30 giugno 2021 n. 26 e due Determinazioni Direttoriali, al fine di rimodulare gli adempimenti in dichiarazione per l'assolvimento dell'IVA in importazione (Determinazioni AD 30 giugno 2021 nn. 219776 e 219778).

Ed invero, con la Circ. AD 30 giugno 2021 n. 26 ricorda che l'art. 143 bis Regolamento delegato – RD – Reg. UE 2446/2015 – come modificato dal Reg. UE 1143/2019 - ha introdotto la possibilità di *"dichiarare per l'immissione in libera pratica, una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 23 par. 1 o dell'art. 25 par. 1 Reg. CE 1186/2009 sulla base dell'insieme dei dati specifico di cui all'allegato B a condizione che le merci contenute in tali spedizioni non siano soggette a divieti o restrizioni"*.

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2021, per le peculiari fattispecie - dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a € 150 (spedizioni di valore trascurabile) o aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato - sarà possibile utilizzare, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, un set di dati specifico ridotto - il cosiddetto tracciato (H7) - fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti.

La dichiarazione doganale con l'insieme di dati ridotti H7 può essere prodotta da qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che sia in grado di presentare le merci in dogana e fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di immissione in libera pratica.

Oltre all'importatore, vale a dire il destinatario delle merci, la dichiarazione può essere presentata anche da un rappresentante, quale, ad esempio, un operatore postale, un corriere o uno spedizioniere doganale.

Il regime semplificato IOSS, di cui all'art. 74 sexies.1 DPR 633/72 come modificato dal D.Lgs. 83/2021, è opzionale e può essere adottato dal soggetto che effettua vendite a distanza dei low-value consignment – LVC (non utilizzabile per le merci sottoposte ad accisa quali alcolici e prodotti del tabacco).

Con tale opzione, è dovuto il pagamento dell'IVA da parte dell'acquirente al momento della transazione commerciale, consentendo al venditore di versare successivamente il tributo direttamente al suo Stato membro di identificazione.

Va precisato che l'utilizzo di tale regime necessita di una preventiva registrazione presso la competente autorità fiscale – AE - e ne comporta l'impiego per ciascuna operazione della specie, effettuata in tutti i paesi UE, mediante l'apposizione del numero IOSS IVA nella dichiarazione doganale (H7).

I soggetti passivi che possono avvalersi dell'IOSS, disciplinato dal novellato art. 74 sexies.1 DPR 633/72, sono: a) domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero; b) domiciliati o residenti fuori della UE che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato; c) domiciliati o residenti fuori della UE non stabiliti in alcuno Stato membro.

Tali soggetti possono utilizzare il regime: a) direttamente (senza l'obbligo di nominare un intermediario), se sono stabiliti in un paese terzo con il quale l'UE ha concluso un accordo di mutua assistenza IVA e limitatamente alle vendite di merci provenienti da tale paese terzo; b) indirettamente, tramite un intermediario stabilito in UE.

Con lo IOSS, l'IVA viene pagata dal cliente/acquirente dell'UE come parte del prezzo di acquisto al fornitore/fornitore presunto che provvederà, mediante l'IOSS, a dichiararla e a versarla allo Stato membro di identificazione.

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano

**CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO REGISTRATO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE (Trib. Milano, Sentenza n. 2622/2021 pubbl. il 29/03/2021 - RG n. 47381/2015 Repert. n. 2281/2021)**

«[...] ai fini della **liquidazione del danno**, la norma che deve trovare applicazione è la disposizione di cui all'art. 125 c.p.i., la quale prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le previsioni degli artt. 1223, 1226 e 1227, c.c., dovendosi tenere conto delle **conseguenze economiche negative**, compresi il **mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall'autore della violazione**, ovvero, nei casi appropriati, anche di elementi diversi da quelli economici, come il **danno morale** arrecato per effetto della commessa violazione al medesimo titolare del diritto, precisando al comma 3, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall'autore della stessa violazione»

Nella fattispecie in esame, una società di diritto italiano adiva Tribunale di Milano al fine di contrastare la condotta di concorrenza sleale posto in essere da diverse società concorrenti mediante la contraffazione di marchio registrato di titolarità della prima. In particolare, l'attrice domandava che fosse accertato il comportamento illecito delle convenute per avere posto in essere un'attività di contraffazione dei propri marchi commerciali (uno solo dei quali è poi stato riscontrato essere regolarmente registrato) ed atti di concorrenza sleale confusoria e, per l'effetto, che (i) fosse loro inibito l'utilizzo di tali segni distintivi, (ii) fosse ordinato il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti da essi contraddistinti, (iii) fosse fissata una penale per ogni prodotto presente sul mercato successivamente alla notificazione dell'emanando provvedimento, (iv) fosse ordinata la pubblicazione della sentenza, e, infine, (v) fosse accolta la domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di tali condotte illegittime.

Con sentenza parziale n. 2367/2018, accogliendo le doglianze di parte attrice, il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, ha così disposto: "accerta e dichiara che .... [società convenute] si sono resi responsabili di concorrenza sleale confusoria e di contraffazione del marchio registrato [nome marchio] titolarità di A.S. s.r.l. [attrice], come meglio specificato in motivazione; - inibisce ad A.M. s.r.l., F.B. s.r.l., G. s.r.l., S.P. s.r.l. e Z.M. s.r.l. (società convenute) ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi mezzo e modalità, del marchio *silk georgette*, in particolare per la fabbricazione, il

commercio e la pubblicità dei prodotti contraddistinti dal medesimo segno; - fissa la penale di Euro 1.000,00 per ogni violazione del presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza".

Il giudizio è proseguito per la quantificazione del danno dalla società attrice, con ordine di esibizione in giudizio delle scritture contabili relative a tutti i prodotti commercializzati con il segno distintivo contraffatto, cui le convenute non davano spontaneo adempimento.

In considerazione di ciò, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, la Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Milano ha condannato le società convenute al risarcimento del danno da lucro cessante e del danno non patrimoniale, entrambi determinati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in considerazione dell'omessa esibizione della documentazione disposta dal Giudice. La motivazione del Tribunale, infatti, parte dall'assunto che vi era una "oggettiva difficoltà di A.S. Srl [parte attrice] di provare e quantificare in modo preciso il danno da lucro cessante conseguente alla contraffazione subita, tenuto conto della condotta non collaborativa delle controparti ... La mancata ottemperanza delle parti convenute all'ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice, infatti, rende impossibile la determinazione degli utili conseguiti sulla base di dati certi, con la conseguenza che **si deve procedere a una quantificazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., .....**, ha ritenuto che sia possibile valutare tale comportamento processuale ai fini della desunzione di argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, anche ai fini della quantificazione equitativa del danno (cfr. Cass. 188/1996). Ciò premesso, il Collegio è giunto a quantificare il danno da lucro cessante per l'illecito utilizzo del marchio applicando il "**critero del giusto prezzo**, il quale consente di determinare il lucro cessante in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Nel caso in esame, tale royalty deve essere determinata equitativamente, in considerazione del vantaggio che altrimenti ne deriverebbe per il contraffattore nel vedersi assicurata una licenza "obbligatoria" senza sostenere i relativi costi e oneri. In ordine al suo ammontare si ritiene congrua applicare una royalty determinata nella misura pari al 15% del fatturato".

A cura di  
Avv. Chiara Colonetti

## SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Come noto, il D.L. n. 99/2021 racchiude l'ennesima proroga della sospensione delle attività in materia di riscossione.

Ed inverso, le attività dei concessionari sono sospese fino al 31 agosto 2021 (quindi si concedono due mesi in più di "pausa" rispetto alla precedente scadenza fissata al 30 giugno).

Nessuna novità invece, per le scadenze relative alle rate 2020 e 2021 della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Per questi versamenti restano confermate le date definite dal decreto Sostegni.

Come comprensibile, si trattava di un "atto dovuto", considerato che l'ultima proroga scadeva il 30 giugno e, quindi, obbligava i contribuenti interessati a versare le somme sospese entro il 31 luglio, proprio in concomitanza con i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi.

Tale effetto, avrebbe creato notevoli problemi di tipo finanziario a chi, proprio perché colpito dalla crisi da Covid, è stato ritenuto meritevole di vedersi sospese i propri debiti nei confronti del Fisco.

Pertanto, sono state ulteriormente prorogate alcune misure di aiuto già in essere nei mesi scorsi.

Ma non tutte: ed infatti, nel decreto non c'è traccia di ulteriori slittamenti dei termini per i versamenti delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio anch'essi oggetto di proroghe nei mesi passati, l'ultima delle quali contenuta nel decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Pertanto, per questi versamenti, restano confermate le scadenze di cui al D.L. n. 41/2021.

### Sospensione cartelle

La novità più importante è il differimento dal 30 giugno al 31 agosto 2021 della data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

Si è intervenuto modificando direttamente l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), che aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;

- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

- accertamenti esecutivi degli enti locali.

La misura è stata poi più volte prorogata fino ad arrivare all'ultima proroga contenuta nel D.L. n. 99/2021.

Bene ricordare che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Pertanto, a meno che non sopraggiunga un'ulteriore proroga, gli importi dovuti vanno versati entro il 30 settembre 2021.

A dire il vero, come anticipato dalla stampa specializzata, per chi volesse beneficiare di una ulteriore dilazione, così come chiarito in una FAQ pubblicata sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile avanzare apposita istanza entro il 30 settembre 2021.

### Scadenze confermate (sic!)

Si segnala che non è stato previsto alcun ulteriore posticipo del versamento per alcune rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Pertanto, restano valide le date come definite dal decreto Sostegni, laddove è stato previsto che non si decade dalle definizioni agevolate se il versamento viene effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Si ricorda, infine, come evidenziato dall'Agenzia della Riscossione, che è sempre possibile versare gli importi entro cinque giorni senza perdere il beneficio.

*A cura di*

Avv. Vincenzo Cristiano

## **NUOVA SABATINI: RIAPERTURA DELLO SPORTELLO DAL 2 LUGLIO CON SEMPLIFICAZIONI**

Con una nuova dotazione di 425 milioni di euro prevista con l'art. 5, comma 2, D.L. 99/2021 (c.d. Decreto Lavoro), torna accessibile la Nuova Sabatini, l'agevolazione a sostegno delle micro, piccole e medie imprese (PMI) messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura è volta a sostenere l'acquisto o l'acquisizione in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, ma anche software e tecnologie digitali, compresi i c.d. beni strumentali "industria 4.0". Inoltre, la misura è rivolta a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative e alle attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

L'agevolazione consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, garantiti fino all'80% dal "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" per sostenere gli investimenti previsti in beni strumentali, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

A partire dal 2 giugno 2021 era stata prevista la chiusura anticipata dello sportello presso il MISE per esaurimento delle risorse disponibili. Un mese esatto dopo, il 2 luglio 2021 e a seguito dello stanziamento delle nuove risorse, il MISE ha approvato un Decreto Direttoriale per far ripartire le procedure di domanda.

Il decreto direttoriale di riapertura precisa quanto segue:

- le domande di accesso alla "Nuova Sabatini" possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di agosto 2021;
- nella stessa prenotazione possono essere incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari ante 2 giugno 2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al MISE;

- le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, successivamente trasmesse al MISE entro il 7 giugno 2021 e non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, saranno soddisfatte in via prioritaria, secondo il proprio ordine cronologico di presentazione, mediante l'integrazione di risorse stanziato dal Decreto Lavoro in 425 milioni di euro;
- le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 al 1° luglio 2021 sono considerate irricevibili.

La norma di legge che dispone il rifinanziamento della misura introduce inoltre una semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi, che consente di accelerare i pagamenti per tutte le PMI beneficiarie delle agevolazioni, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento.

In particolare, è stato previsto che, per le domande precedenti al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il MISE può procedere, secondo criteri cronologici, ad erogare le successive quote in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie e previo esito positivo delle verifiche amministrative a cui è subordinato il pagamento.

Si rammenta che il riconoscimento del contributo con erogazione in unica quota è stato disposto dal comma 95 dell'articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), a prescindere dall'importo del finanziamento deliberato, per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a decorrere dal 1 gennaio 2021.

- Indicazioni e chiarimenti circa le modalità applicative dell'erogazione del contributo in un'unica soluzione sono riportate nella circolare direttoriale MISE n. 434 del 10 febbraio 2021.

*A cura di*

Dott.ssa Ilaria Levi



## INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web: <http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>

## CONTACTS

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare uno dei seguenti riferimenti:

Centro Studi AC  
[centrostudiac@actaxlaw.com](mailto:centrostudiac@actaxlaw.com)

Dott. Albonico Davide  
[davide.albonico@actaxlaw.com](mailto:davide.albonico@actaxlaw.com)

Avv. Cristiano Vincenzo  
[vincenzo.cristiano@actaxlaw.com](mailto:vincenzo.cristiano@actaxlaw.com)



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 Milano | Tel. +39 02 872 878 00 - Fax +39 02 872 877 86

[www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [centrostudiac@actaxlaw.com](mailto:centrostudiac@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax Allert - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.